

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Allegati: 2

Réf. n° - Prot. n. 7064/COFINEL
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 4/12/2020

Ai Sindaci dei Comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

e, p.c., Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Oggetto: Contributi per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, ai sensi dell'art. 30 del d.l. 34/2019, per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021.

Con la presente si rende noto che in data 30 novembre 2020 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2¹, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), con deliberazione n. 1285², ha stabilito che i contributi previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi definiti dallo Stato.

Tale deliberazione ha demandato alla Struttura enti locali di questa Presidenza l'adozione degli atti conseguenti; si sottolinea a tale proposito che la liquidazione ai Comuni dei contributi potrà essere effettuata solo a seguito dei versamenti da parte del Ministero dell'interno delle corrispondenti somme alla Regione.

Si richiamano di seguito le disposizioni in oggetto.

¹ l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 431/1989 prevede che la Regione provveda a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali stessi

² la deliberazione della Giunta regionale n. 1285/2020, ad oggetto: "*Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, ai sensi dell'articolo 30 del d.l. 34/2019, per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021. Prenotazione di spesa.*", è reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2377

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4913/4914/4916/4910
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4913/4914/4916/4910
telefax +39 0165274904

Contatti/Contacts:
Treves Fabrizio 0165/274910
Oro Emanuela 0165/274916

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

ARTICOLO 30, COMMA 14-BIS, DEL D.L. 34/2019 - ANNO 2020

L'articolo 30, commi da 1 a 14, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva stabilito che, per l'anno 2019, con decreto del Ministero dello sviluppo economico fossero assegnati ai Comuni contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Successivamente, il comma **14-bis** dell'articolo 30 del citato d.l. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilizzato tale contributo, a decorrere dall'anno 2020 a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, prevedendo che a ciascun Comune sia assegnato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un contributo di pari importo.

L'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha poi prorogato di sei mesi i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del d.l. 34/2019, con la conseguenza che il termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni, per l'anno 2020, è stato fissato al 15 novembre 2020.

Infine, con decreti del Ministro dello sviluppo economico:

- in data 2 luglio 2020³, è stato quantificato l'importo assegnato a ciascun Comune; in particolare a favore dei 42 Comuni della Regione Valle d'Aosta, con popolazione inferiore ai mille abitanti, è stato previsto un importo complessivo di euro 811.855,38, come risulta dall'Allegato 1), Sezione 2, al medesimo decreto, e come riportato nell'allegata Tabella A;
- in data 1° settembre 2020⁴, sono state definite le modalità attuative di tali contributi.

ARTICOLO 30, COMMA 14-TER, DEL D.L. 34/2019 - ANNO 2020

L'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), aveva stabilito che, per l'anno 2019, con decreto del Ministero dell'interno fossero assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Anche in questo caso, successivamente, il comma **14-ter** dell'articolo 30 del citato d.l. 34/2019, introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilizzato, a decorrere dall'anno 2020, i contributi a favore dei Comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della

³ il decreto 2 luglio 2020 è reperibile al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/86-normativa/2041254-decreto-ministeriale-2-luglio-2020-contributi-per-l-efficientamento-energetico-e-lo-sviluppo-territoriale-sostenibile-in-favore-dei-comuni>

⁴ il decreto 1° settembre 2020 è reperibile al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2041414-decreto-direttoriale-1-settembre-2020-contributi-in-favore-dei-comuni-per-efficientamento-energetico-e-sviluppo-sostenibile-modalita-attuative>

collettività, autorizzando l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della l. 145/2018 e stabilendo che le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno tra i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2020⁵, adottato ai sensi del citato articolo 30, comma 14-ter, del d.l. 34/2019, è stato quantificato l'importo assegnato a ciascun Comune, pari a euro 11.597,90; in particolare a favore dei 42 Comuni della Regione Valle d'Aosta, con popolazione inferiore ai mille abitanti, è stato previsto un importo complessivo di euro 487.111,80, come risulta dall'Allegato A), Sezione 2, al medesimo decreto, e come riportato nell'allegata Tabella B.

L'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha anche per questo tipo di intervento prorogato il termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni, per l'anno 2020, al 15 settembre 2020.

ARTICOLO 30, COMMA 14-BIS, DEL D.L. 34/2019 - A DECORRERE DALL'ANNO 2021

L'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato l'articolo 30 del d.l. 34/2019, sostituendo, a decorrere dall'anno 2021, il comma 14-bis; tale modifica prevede in un'unica disposizione una disciplina unitaria dei contributi previsti dai previgenti commi 14-bis e 14-ter.

A decorrere dall'anno 2021, gli importi a favore dei Comuni sono assegnati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno e i Comuni beneficiari sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio pena la revoca dell'assegnazione dello stesso.

≈ ≈ ≈

Si invitano, infine, codesti enti ad una attenta lettura delle disposizioni e dei decreti attuativi sopra citati.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Erik LAVEVAZ
- documento firmato digitalmente -

FT_EO

⁵ il decreto 14 gennaio 2020 è reperibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2020>